

ACCORDO AZIENDALE "MOTTA"

Il 27 Novembre 1970 in Milano, tra la MOTTA S.p.A. rappresentata dal Dr. Renzo Duranti e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali FILCOM GUIL rappresentata dai Signori Luciano Mancini, Teodoro Capasa, Enzo Dall'Oglio, Carlo Gualdi, Giuseppe Orione, FISASCAT - CISL rappresentata dai Signori Agostino Lanni, Tarcisio Carelli, Corrado Demi, Franco Manzella e Giuseppe Landi, UILAMP - UIL rappresentata dai Signori Attilio Carroni, Michele Battia to e Giacinto Ghizzi è stato raggiunto il seguente accordo:

- 1°) - organici: la Società e le Organizzazioni Sindacali Locali si incontreranno ogni qualvolta richiesto da una delle parti per esaminare i problemi relativi agli organici.
- 2°) - turni di lavoro: l'orario di lavoro viene stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dagli accordi settoriali; la sua distribuzione settimanale sarà oggetto di contrattazione con le Organizzazioni Sindacali Locali.
- 3°) - premio di produzione: a partire dal 1° Gennaio 1971 viene istituito per tutti i dipendenti, compresi i percentualisti, un premio di produzione aziendale di L. 143.000 lorde annue, non assorbibile, erogato in misura mensile per tredici mensilità.

Il premio verrà riconosciuto soltanto per la effettiva partecipazione al lavoro, considerandosi come tale, - a questi effetti - anche la mancata prestazione d'opera per festività godute, per ferie godute, infortuni sul lavoro e per eventuali riposi di conguaglio goduti.

Il premio sarà corrisposto limitatamente all'orario normale di lavoro in quota oraria.

gratifica "una tantum": la Società corrisponderà una gratifica "una tantum" nella misura di L. 30.000 lorde al personale in forza dal 15 Ottobre 1970, di L. 20.000 lorde al personale in forza dal 15 Novembre 1970, di L. 10.000 lorde al personale in forza dal 15 Dicembre 1970.

Fermo restando i criteri sopra esposti, la gratifica suddetta sarà corrisposta entro il 20 Dicembre 1970.

- 4°) - vitto: tutto il personale dei Mittagrilis potrà usufruire di un pasto, se presta servizio con orario continuato, o di due pasti, se presta servizio con orario spezzato di L. 125 cad. fatte salve le condizioni di miglior favore in atto.

Nei locali di città e negli autobar il personale, oltre alla refezione prevista dal Contratto Collettivo di Lavoro, potrà acquistare consumando sul posto due sandwiches o generi equivalenti (toast, pizze) ed una bevanda (vino, acqua minerale, birre nazionali) al prezzo complessivo di L. 125.

Nei locali di città ove sia in funzione un'attività di tavola calda, verrà consentita la consumazione due volte la settimana di un primo piatto caldo in sostituzione dei generi di cui sopra, fermo restando il prezzo di L. 125 o le condizioni di maggior favore in atto.

5°) - rottture : si conviene che a partire dal 1° Novembre 1970 nessun addetto verrà operato a questo titolo al personale all'infuori dei casi di accertata negligenza; qualora il fenomeno delle rottture dovesse superare in misura apprezzabile il livello raggiunto nel 1970 le Aziende e le Organizzazioni Sindacali locali si riuniranno per valutare le cause e prendere i provvedimenti del caso.

Con quanto sopra convenuto si intende definito e globalmente risolto il complesso delle rivendicazioni contenute nelle richieste avanzate ad ogni questione sollevata dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali.

Le Organizzazioni Sindacali Nazionali danno atto con la firma del presente Accordo che non saranno avanzate altre rivendicazioni, aventi contenuto economico, fino al 28 Febbraio 1972.

Le parti convengono di incontrarsi nel terzo mese precedente la data suddetta per eventuali trattative di rinnovo.

Letto, confermato e sottoscritto.